



UNPISI

Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario D'Italia

Regione Emilia Romagna

Ufficio di Presidenza
Assemblea Legislativa
Viale Aldo Moro 50
40127 – Bologna

Oggetto: Petizione presentata a Codesta Spettabile Presidenza in data 01.02.2008, da cittadini emiliano-romagnoli - Considerazioni.

Illustrissima Presidenza dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna,

La scrivente Associazione, venuta a conoscenza di quanto in oggetto e rilevando nella stessa un'azione gravemente lesiva alla professionalità del nostro profilo di Tecnici della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ritiene opportuno presentare la seguente nota, riservandosi eventuali ed ulteriori azioni tutelative del Profilo professionale e conseguentemente della salute dei cittadini, che potrebbero derivare da iniziative improprie e/o limitative delle attività e/o competenze afferenti allo stesso.

Per motivi di brevità, riteniamo opportuno non entrare nel dettaglio di quanto ricompreso nella petizione in oggetto in quanto, pur essendo questa laboriosamente circostanziata, presenta a nostro avviso vizi derivanti da improprie interpretazioni di norme e pareri che manifestano sia una "forzosa lettura" (palesamente strumentale) di quanto rappresentato e con evidenti fini di "tutela d'interessi" ben diversi dalla salute dei cittadini, sia una limitata conoscenza del contesto sanitario specifico ed in particolar modo di tutti quei processi che susseguendosi nel corso degli anni hanno condotto il sistema sanitario in genere e delle professioni nello specifico, all'attuale impianto normativo; a titolo esemplificativo si citano gli irriflessivi paragoni fra Professioni nella parte conclusiva della petizione.

Ci limitiamo pertanto a segnalare nel merito i seguenti aspetti:

- Le finalità dei Decreti istitutivi delle professioni sanitarie e con riferimento al Tecnico della Prevenzione il D.M. 58/97, come avvenuto per tutte le altre ventuno professioni sanitarie, non è stato assolutamente quello di “sostituire” il rispettivo e precedente profilo professionale, bensì procedere ad una ridefinizione-classificazione degli stessi in relazione alle essenziali e pressanti esigenze di riordino in materia richieste dal sistema Sanitario e derivanti anche dal pieno superamento delle logiche organizzative riconducibili ai mansionari, nonché alla necessità di attualizzare le professioni stesse ai bisogni di salute e sociali (specialmente con l'introduzione dei LEA), all'evoluzione delle tecnologie sanitarie e produttive, nonché al complessivo sviluppo delle discipline di riferimento.
- L'impropria disquisizione etimologica fra equipollenza ed equivalenza, soddisfa esclusivamente il senso scolastico dei termini in quanto le differenziazioni nella sostanza dei termini sono state definite da singoli e differenti atti normativi, che al loro interno contengono i rispettivi presupposti con relativi e diversi processi di riconoscimento, ampiamente condivisi e riconosciuti nei livelli istituzionali, anche con circolari e sentenze su casi specifici, dalle organizzazioni sindacali nonché da tutti i professionisti sanitari.
- Ignoranza degli attuali processi e percorsi logici che portano al riconoscimento delle rispettive competenze professionali i quali escono dalle dinamiche del “sentito dire” o dei “pareri personali” più o meno strumentali o strumentalizzabili, e trovano radici, e quindi fondatezza costruttiva, in specifici modelli e sistemi (es. ISFOL) che conducono ad un riconoscimento di competenze, attività e funzioni, attraverso definiti ed appropriati processi di identificazione e quindi di certificazione, che a loro volta divengono pietra miliare nella costruzione dei curricula formativi universitari.
- Citazioni improprie di norme (peraltro alcune superate da anni) e pareri (espressi in passato anche dal nostro ufficio giuridico e da altri) non essenzialmente contestualizzabili alle norme attuali ed a tutti quei processi di verifica e controllo introdotti ad esempio dai Regolamenti Comunitari in materia di sicurezza alimentare oppure dai sistemi definiti dalle norme ISO per il “miglioramento continuo per la qualità”.
- Affermazione impropria circa la volontà riconducibile al Tecnico della Prevenzione di *“sostituirsi alle altre professioni”* anzi, proprio per le prescritte logiche verso la qualità dei servizi e nel rispetto delle proprie e altrui competenze, è specifico obiettivo integrarsi con esse al fine di garantire sempre più ottimali livelli di efficienza, di efficacia e quindi di appropriatezza delle attività di Prevenzione.

Preme ricordare come la professione del Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro sia una professione trasversale e presente tanto nel sistema pubblico quanto nel sistema privato con medesime competenze, ad eccezione delle funzioni di polizia giudiziaria, finalizzate essenzialmente alla prevenzione e ricerca dei determinanti del rischio per la tutela della salute dei lavoratori, la salubrità degli alimenti e dell'ambiente, del benessere animale e nel complesso della salute in genere.

Un'ultima considerazione ci porta a riflettere su quanto la complessità delle prestazioni e delle verifiche alle quali oggi il Tecnico della Prevenzione è chiamato a rispondere, sono sicuramente molteplici e possono in qualcuno ingenerare un timore di "inadeguatezza al ruolo", che può, anzi deve, trovare risposta attraverso una cosciente e costante attività di formazione, sia individuale che indirizzata, anziché in una richiesta di limitazione della professionalità altrui.

Infine e principalmente, nella legittimità di quanto presentato, vogliamo con questa nostra considerazione, ricordare come le "competenze" in tema di istituzione, regolamentazione e disciplina dello status dei professionisti e delle libere professioni ricadano nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, in quanto le stesse riconducibili alla norma costituzionale ed ai diritti in essa contenuti.*

Per quanto sopra, sicuri della sensibilità in materia da parte di Codesta Presidenza, disponibili a qualsiasi ed eventuale confronto, si coglie l'occasione per porgere i nostri

Distinti Saluti.

Vicepresidente UNPISI
Dott. Maurizio Di Giusto

Presidente UNPISI
Dott. Alessandro Coccia

*cfr. a titolo esemplificativo, sent. Corte Costituzionale n. 405/05 in merito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della L.R. Toscana n. 50 del 28.09.2004 recante "Disposizioni regionali in materia di libere professioni intellettuali").